



**Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni  
sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
ai fini del rinnovo del Consiglio camerale  
2026-2031**

*allegato alla determinazione dirigenziale n.4 del 15/01/2026*



## Indice

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ .....	3
ART. 2 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI .....	3
ART. 3 - CONTROLLI PUNTUALI .....	3
ART. 4 - CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI .....	5
ART. 5 - CONTROLLI SUL NUMERO DEGLI OCCUPATI .....	6
ART. 6 - CONTROLLI SULLE IMPRESE DICHIARATE DA PIÙ ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI .....	7
ART. 7 - CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI .....	7
ART. 8 - CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO .....	8
ART. 9 - REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ .....	8
ART. 10 – ELEZIONE DI DOMICILIO SPECIALE .....	9
ART. 11 - TEMPISTICA E PUBBLICITÀ DEI CONTROLLI .....	9
ART. 12 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E NORME DI RINVIO .....	9



## ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate alla Camera di Commercio del Molise (di seguito Camera di Commercio) dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, nel procedimento di designazione e di nomina del Consiglio camerale. Esso definisce inoltre i controlli effettuati su dati e informazioni di proprie banche dati, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dalle organizzazioni e associazioni indicate.
2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.
3. A tal fine, il responsabile del procedimento, ove ne ricorrono i presupposti, adotta i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 156/2011 ed ogni altro atto previsto della legislazione vigente.

## ART. 2 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sono puntuali e a campione. La Camera di Commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
2. I controlli sono di tipo preventivo o successivo, a seconda che siano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. Nel caso in cui per un settore si candidi un'unica organizzazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o controinteressate, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 3.
4. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato, rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori, si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o controinteressate, le buste sigillate contenenti gli allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.
5. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.
6. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento, che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio e di chiusura, il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

## ART. 3 - CONTROLLI PUNTUALI

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
  - a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 in conformità alle disposizioni del DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio nell'apposita sezione <https://www.molise.camcom.gov.it/la-tua-camera/rinnovo-consiglio-camerale/modulistica> ;



- b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- c) l'adesione dell'Organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
- e) la completezza delle informazioni documentate di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'allegato A al D.M. 156/2011, con riguardo alla sussistenza documentata delle condizioni richieste per essere ammessi al procedimento;
- f) la congruenza tra il numero totale delle imprese associate dichiarato al punto 4 del modello A e il totale delle imprese associate, elencate nelle due versioni dell'allegato B al D.M. 156/2011 e tra il numero (eventuale) delle piccole imprese associate dichiarate al punto 4 del modello A con piccole imprese e il totale delle piccole imprese associate, elencate nelle due versioni dell'allegato B; in entrambi i casi, sarà oggetto di controllo anche il totale relativo al numero degli occupati rispetto ai totali parziali di cui alla ripartizione riportata al punto 6 dell'Allegato A);
- g) la congruenza tra il numero totale degli iscritti dichiarato al punto 4 del modello C e il totale degli iscritti elencati nell'allegato D al D.M. 156/2011;
- h) l'iscrizione o l'annotazione delle imprese, inserite negli elenchi, nel Registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative al 31/12/2024;
- i) la corrispondenza tra la classificazione ATECO delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
- j) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
- k) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
- l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori (*DM 155/2011, art. 4, comma 1, lett. a*);
- m) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono (*DM 155/2011, art. 4, comma 1, lett. b*);
- n) dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori (*DM 155/2011, art. 4, comma 1, lett. a*);
- o) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono (*DM 155/2011, art. 4, comma 1, lett. b*);
- p) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre (verifica duplicazioni in settori diversi per la stessa organizzazione);
- q) la verifica di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa associazione ;
- r) l'effettiva sussistenza dei prescritti requisiti per le imprese dichiarate dalle organizzazioni come "piccole imprese" (*art. 1, comma 1, lett. l) DM 156/2011*):
  - o per il settore industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati
  - o per il settore del commercio, le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli



imprenditori del registro delle imprese

- per il settore agricoltura, i coltivatori diretti di cui all'art. 2083 del c.c.;
- s) la corrispondenza tra il numero di localizzazioni delle singole imprese dichiarate, in uno o più elenchi, da una stessa organizzazione con l'effettivo numero di localizzazioni iscritte nel Registro delle imprese.

2. Ove nelle dichiarazioni di cui al punto precedente si riscontrino irregolarità sanabili, il Responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

3. I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

4. Nel caso in cui le dichiarazioni siano affette da irregolarità non sanabili, il responsabile dispone l'esclusione dal procedimento dell'organizzazione o associazione interessata, notificando il relativo provvedimento al legale rappresentante.

5. È facoltà del responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

#### **ART. 4 - CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI**

1. I controlli a campione verranno effettuati, con riferimento a tutte le candidature presentate dalle organizzazioni imprenditoriali e fatti salvi i controlli di cui all'art. 3 e quanto disposto dall'art. 2 comma 3, sulle imprese estratte dall'elenco di cui all'allegato B del D.M. 156/2011 e hanno per oggetto:

- a) la regolare iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale, a norma di statuto, alla data del 31/12/2024;
- b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2023-2024 e il relativo importo.

2. A tal fine, viene utilizzato il documento in formato foglio elettronico consegnato a norma dell'art. 2, comma 4, del D.M. n. 156/2011.

3. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 10% arrotondata all'unità superiore, delle imprese inserite nell'elenco.

4. Il campione casuale oggetto del controllo è estratto utilizzando il generatore di numeri casuali messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna alla pagina web <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>. Il seme necessario per il funzionamento del generatore sarà scelto casualmente dal Responsabile del procedimento nel corso della seduta pubblica delle operazioni di controllo<sup>1</sup>.

5. Estratto il campione, il Responsabile del Procedimento chiede all'organizzazione la trasmissione o l'esibizione della documentazione a supporto a prova di quanto dichiarato nelle

<sup>1</sup> L'algoritmo utilizzato in questo sito è noto in letteratura e la sua "bontà", nel senso che genera una sequenza con le stesse proprietà statistiche di una sequenza casuale, è stata dimostrata, con i test statistici del caso.

Si tratta di un generatore di Lehmer, ovverosia un generatore congruenziale moltiplicativo.

L'algoritmo, a partire dal seme identificato con  $X_0$ , è definito in termini ricorsivi nel seguente modo:  $X_{k+1} = (aX_k + c) \bmod m$ ,  $k > 0$

I numeri generati appartengono all'intervallo  $[0, m-1]$ ,  $m$  è un numero intero,  $a$  e  $c$  sono numeri interi maggiori o uguali a 0 e minori di  $m$ .

Nella scelta dei valori di  $a, c$  e  $m$  il sito di riferimento li ha tratti dalla letteratura e sono:  $m=2147483647$  (231-1),  $a=1103515245$  e  $c=0$ .



dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

6. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro i termini che saranno indicati nella comunicazione inviata dal responsabile del procedimento. Tali termini saranno definiti per ciascuna organizzazione, tenendo conto della numerosità del relativo campione estratto. In ogni caso alla organizzazione con il minor numero di imprese estratte da assoggettare a controllo sarà assegnato il termine minimo di 5 giorni lavorativi.

7. Durante i controlli di cui al presente articolo, il responsabile del procedimento verifica che le quote associative versate non siano di importo meramente simbolico e che la misura dell'impegno contributivo esprima una reale appartenenza organizzativa<sup>2</sup>.

8. A tal fine, utilizzando il criterio della ragionevolezza, verifica che le quote di adesione non siano palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore, avendo riguardo della natura e delle caratteristiche giuridico, economiche e dimensionali delle imprese interessate.

9. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata. Ove dall'ulteriore verifica sul campione così raddoppiato persiste una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte al campione, i controlli sono estesi alla totalità delle imprese interessate. A tal fine, nel corso dell'unica seduta pubblica di estrazione del campione, si procederà all'estrazione anche del campione di riserva (pari ad un ulteriore 10%).

10. Tutti i dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

## ART. 5 - CONTROLLI SUL NUMERO DEGLI OCCUPATI

1. In sede di controllo, inoltre, sarà necessario esibire da parte delle imprese estratte di cui all'art. 4 del presente disciplinare, la documentazione comprovante le informazioni relative al **numero di occupati** e alla loro ripartizione. A tal fine, tenuto conto delle fonti dichiarate al punto 6 dell'Allegato A, potrà essere prodotta, alternativamente, la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o la documentazione rilasciata dagli istituti previdenziali e assistenziali. Nel caso in cui le fonti dei dati siano altre, occorre specificarne la natura e documentare con mezzi idonei i dati dichiarati (ad esempio in caso di dato acquisito dall'Associazione nazionale la documentazione da esibire consiste nel tabulato complessivo fornito dall'associazione nazionale stessa, corredata dalla documentazione dell'istituto previdenziale o assistenziale per ogni singola posizione estratta).

2. Se il responsabile del procedimento ravvisa un fondato dubbio sulla dichiarazione rilasciata, relativamente al numero di occupati nell'Allegato A, implementa apposite verifiche finalizzate ad accettare quanto dichiarato. A tal fine, il responsabile del procedimento utilizza le banche dati disponibili, le serie storiche possedute dalla Camera di Commercio e ogni altro dato utile di cui dispone.

3. Qualora il dato dichiarato dall'organizzazione risulti significativamente incongruente, il responsabile del procedimento invia una richiesta di chiarimento all'organizzazione, volta ad acquisire un'analisi dettagliata in merito alle fonti da cui sono stati desunti i dati oggetto di dichiarazione e alle modalità di elaborazione degli stessi.

4. Ove i chiarimenti forniti dall'organizzazione non siano ritenuti idonei a giustificare lo scostamento evidenziato dai controlli, il responsabile del procedimento chiede, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, la regolarizzazione del dato sugli occupati secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

<sup>2</sup> Cfr. MISE nota n. 39517 del 7 marzo 2014



## ART. 6 - CONTROLLI SULLE IMPRESE DICHIARATE DA PIÙ ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

1. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i., il responsabile del procedimento, onde evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle stesse imprese inserite negli elenchi da parte di più organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 39517 del 07/03/2014, implementa ulteriori modalità di controllo. A tal fine la Camera di Commercio del Molise individua tali imprese estrapolandole dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle organizzazioni mediante apposita elaborazione informatizzata.
2. Da tale elenco, in una successiva seduta pubblica, viene estratto un campione casuale con le modalità indicate ai commi 3 e 4 dell'articolo 4.
3. Sarà richiesta la prova dell'effettiva adesione delle imprese alle diverse organizzazioni imprenditoriali interessate. A tal fine, per il controllo suddetto, si applicano i criteri di cui al comma 9, primo capoverso, dell'art. 4 del presente disciplinare.
4. Il risultante elenco delle imprese con rappresentanza plurima, definito a seguito dei controlli, viene utilizzato per individuare il fattore di riduzione proporzionale da attribuire a ciascuno degli elenchi nei quali le imprese in parola figurano, considerando tutti i parametri a tal fine necessari (numero di imprese, numero degli occupati, valore aggiunto e diritto annuale versato) come previsto dall'art. 12, comma 3, della L. n. 580/1993 e s.m.i. .
5. All'esito delle verifiche di cui al presente disciplinare, e successivamente all'integrazione degli elenchi con dato del diritto annuale, il responsabile del procedimento applica i corrispondenti fattori di riduzione proporzionale agli elenchi interessati prima della trasmissione dei dati al Presidente della Giunta regionale del Molise.

## ART. 7 - CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, riguardano i nominativi elencati nell'allegato D di cui al DM 156/2011 e hanno per oggetto la regolare iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori a norma di statuto al 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto disposto all'art. 2 c. 4.
2. A tal fine, viene utilizzato il documento in formato PDF/A consegnato a norma dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 156/2011.
3. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 10% arrotondata all'unità superiore, delle imprese inserite nell'elenco.
4. Il campione casuale oggetto del controllo è estratto utilizzando il generatore di numeri casuali messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna alla pagina web <https://wwwservizi.regenze.emilia-romagna.it/generatore/>. Il seme sarà scelto casualmente dal Responsabile del procedimento nel corso della seduta pubblica delle operazioni di controllo<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> L'algoritmo utilizzato in questo sito è noto in letteratura e la sua "bontà", nel senso che genera una sequenza con le stesse proprietà statistiche di una sequenza casuale, è stata dimostrata, con i test statistici del caso.

Si tratta di un generatore di Lehmer, ovverosia un generatore congruenziale moltiplicativo.

L'algoritmo, a partire dal seme identificato con  $X_0$ , è definito in termini ricorsivi nel seguente modo:  $X_{k+1} = (aX_k + c) \bmod m$ ,  $k > 0$

I numeri generati appartengono all'intervallo  $[0, m-1]$ ,  $m$  è un numero intero,  $a$  e  $c$  sono numeri interi maggiori o uguali a 0 e minori di  $m$ .

Nella scelta dei valori di  $a, c$  e  $m$  il sito di riferimento li ha tratti dalla letteratura e sono:  $m=2147483647$  (231-1),



5. Estratto il campione, il Responsabile del Procedimento chiede all'organizzazione la trasmissione o l'esibizione della documentazione a supporto a prova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
6. Oltre alla documentazione attestante la regolare iscrizione dovrà essere prodotta la seguente documentazione: a) per i lavoratori: anche documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31/12/2024; b) per i consumatori: anche la documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di commercio alla data del 31/12/2024, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute, in base alle leggi regionali in materia.
7. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro i termini che saranno indicati nella comunicazione inviata dal responsabile del procedimento. Tali termini saranno definiti per ciascuna organizzazione, tenendo conto della numerosità del relativo campione estratto. In ogni caso alla organizzazione con il minor numero di imprese estratte da assoggettare a controllo sarà assegnato il termine minimo di 5 giorni lavorativi.
8. A tal fine, per il controllo suddetto, si applicano i criteri di cui al comma 9, primo capoverso, dell'art. 4 del presente disciplinare.
9. Il responsabile del procedimento potrà svolgere ulteriori controlli campione sulla reale consistenza delle sedi e sulla natura dei servizi resi dalle associazioni, come dichiarati all'interno dell'allegato "C" al D.M. n. 156/2011.
10. Per le eventuali irregolarità riscontrate dai controlli di cui al presente articolo, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.
11. I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

#### **ART. 8 - CONTROLLI IN CASO DI FONDATO DUBBIO**

1. Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
  - nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
  - nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
  - nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
  - in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

#### **ART. 9 - REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ**

1. All'esito dei controlli e delle verifiche di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, ove nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si riscontrino irregolarità sanabili <sup>4</sup>, il responsabile del procedimento ne informa l'organizzazione interessata per consentire alla



medesima, entro il termine perentorio di 10 giorni, previsto dal comma 1 dell'art. 5 del DM 156/2011, la regolarizzazione di quanto comunicato.

2. Nel caso in cui le dichiarazioni siano affette da irregolarità non sanabili, il responsabile dispone l'esclusione dal procedimento dell'organizzazione o associazione interessata, notificando il relativo provvedimento al legale rappresentante. Le comunicazioni del responsabile del procedimento di cui ai precedenti commi avvengono secondo una delle modalità di cui al successivo art. 10.

3. A seguito della richiesta di regolarizzazione, le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e utenti sono tenute a ripresentare, secondo le modalità prescritte dal D.M. n. 156/2011, rispettivamente l'allegato "A" e l'allegato "C", opportunamente modificati.

4. I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività (nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 56939 del 05/03/2012).

#### **ART. 10 – ELEZIONE DI DOMICILIO SPECIALE**

1. Al fine di garantirne la certezza e la tempestività, le comunicazioni tra la Camera di Commercio del Molise e i soggetti che partecipano alla procedura avvengono di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ad eccezione della presentazione della documentazione di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 156/2011 e delle eventuali successive regolarizzazioni.

2. A tal fine, tutte le organizzazioni e le associazioni sono tenute a presentare una dichiarazione per l'elezione di domicilio speciale digitale, redatta utilizzando l'apposita modulistica, disponibile sul sito internet della Camera di Commercio del Molise, nella sezione dedicata al rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

3. In mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata, in via eccezionale, le organizzazioni e le associazioni presentano una dichiarazione per l'elezione di domicilio speciale indicando un indirizzo a cui ricevere tutte le comunicazioni da parte della Camera di commercio del Molise, relative alla procedura di rinnovo del consiglio camerale.

4. In entrambi i casi, l'indirizzo è utilizzato dalla Camera di Commercio del Molise in tutte le fasi di propria competenza e per l'intera durata della procedura di rinnovo del Consiglio camerale per le comunicazioni con le organizzazioni.

#### **ART. 11 - TEMPISTICA E PUBBLICITÀ DEI CONTROLLI**

1. I controlli, sia puntuali che a campione, devono essere attivati dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, fissato dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011.

2. Il luogo, la data e l'orario in cui si svolgono le operazioni di estrazione del campione per i controlli sono resi noti nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio del Molise dedicata alle procedure di rinnovo del Consiglio.

3. Alle operazioni possono assistere esclusivamente i rappresentanti legali delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti che partecipano alla procedura per il rinnovo del Consiglio e, in ogni caso, i soggetti che hanno reso e sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 156/2011. Tale facoltà non è delegabile.

#### **ART. 12 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione, in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di



notorietà.

2. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio, le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.